



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET O SU ALTRA PIATTAFORMA DEGLI AIUTI DI STATO
“MORATORIA FINO AL 31 DICEMBRE 2021” SALVO ABROGAZIONI O PROROGHE
DELL’ULTIMO MINUTO

Gentile Cliente,

come indicato nella circolare precedente dedicata agli Aiuti di Stato l’obbligo di pubblicazione era previsto **entro e non oltre il 30 giugno 2021.**

ATTENZIONE

Entro il prossimo 31 dicembre, se non interviene una ulteriore proroga o l’auspicata abrogazione e/o modifica, imprese e associazioni, comprese fondazioni e cooperative sociali, dovranno pubblicare informazioni inerenti alle sovvenzioni pubbliche e/o i contributi pubblici ricevuti.

L’obbligo, pur non sussistendo per gli aiuti de minimis e per quelli già indicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), impone l’informativa sui portali Internet dei percipienti o delle associazioni di categoria di appartenenza, pena l’applicazione della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di euro 2.000.

La pubblicazione doveva avvenire sul proprio sito o su altra piattaforma per gli aiuti di Stato ricevuti nel 2020 e, come anticipato, per il 2021, pur rimanendo in piedi l’adempimento, non sono applicabili le sanzioni e, quindi, di fatto l’adempimento, pur rimanendo, non ha alcuna ripercussione in ordine al regime sanzionatorio ma lo stesso dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2021.

▪ **L’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI “AIUTI DI STATO”: LA SITUAZIONE ALLA DATA ODIERNA**

Allo stato attuale la situazione, in estrema sintesi, è la seguente:

- *i contributi a fondo perduto dovevano già risultare sul RNA. L’Agenzia delle Entrate ad oggi non ha ancora provveduto perché utilizza una disposizione che gli consente di poter provvedere con tempi maggiori. Sono i crediti d’imposta che possono essere riportate nel RNA con tempi maggiori;*

- *la pubblicità deve essere effettuata sia per quanto è già sul RNA che per quanto ancora non riportato sul RNA;*
- *per quanto già sul RNA, al posto del riferimento normativo, sul sito occorre indicare che trattasi di contributo e/o sovvenzione e altri che è già riportato sul RNA;*
- *ai fini del conteggio dei 10.000 euro occorre conteggiare tutto (sia quanto già riportato sul RNA che quanto non riportato);*
- *per chi non ha l'obbligo del bilancio/nota integrativo ordinario la pubblicità si assolve con la pubblicazione sul sito;*
- *l'azienda deve assolvere alla pubblicità sul proprio sito se ne è in possesso, in quanto quello dell'Associazione deve essere utilizzato solo in mancanza del proprio sito.*

Pare, da fonti ufficiose, che sia in preparazione un emendamento per una proroga ma anche questa è una comunicazione verbale e, quindi, va presa con estrema riserva.

▪ **L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI "AIUTI DI STATO"**

L'art. 1 commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche; detta disciplina è stata modificata, da ultimo, con l'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58; tutto dipende da una Direttiva Comunitaria sulla trasparenza che, difficilmente, sarà modificata.

In Gazzetta Ufficiale, però, è stata pubblicata la legge di conversione del decreto "Riaperture" convertito in legge e, con una precisa disposizione sotto riportata, **sono state rinviate le sanzioni per l'omessa pubblicazione dei contributi pubblici.**

Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto "Riaperture" (D.L. 22 aprile 2021, n. 52) nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 .

Il provvedimento - nel quale sono confluiti il decreto "Riaperture" n. 65 del 18 maggio 2021 e il decreto "Proroghe" n. 56 del 30 aprile 2021 - definisce il cronoprogramma per la progressiva eliminazione delle restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, prevedendo che tutte le attività oggetto di precedenti limitazioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Questo l'articolo inserito nella legge di conversione:

Art. 11-sexiesdecies. – (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) – 1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.

Tra le principali novità introdotte si segnala, quindi, che l'art. 11-sexiesdecies indicato e sopra riportato dispone la **proroga al 1° gennaio 2022** della data dalla quale sarà sanzionata – **con riferimento al 2021** - la violazione degli obblighi di pubblicità relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in

natura, erogati nell'esercizio finanziario dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, commi 125, 125-bis e 125-ter, della Legge 4 agosto 2017, n. 124).

Di fatto, quindi, l'adempimento rimane in vita ma per l'omissione per il 2021 non saranno applicate le pesanti sanzioni (revoca dell'aiuto e 1% con minimo di euro 2.000,00) previste dal citato comma 125-ter, dell'art. 1 della legge 124/2017, in attesa di chiarimenti necessari e di altre modalità operative.

▪ **L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI "AIUTI DI STATO"**

Come appena indicato, l'articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021 ("Decreto Riapertura") ha disposto il differimento del termine per l'indicazione delle informazioni relative ai contributi e alle sovvenzioni pubbliche in nota integrativa o sul sito internet e/o portale digitale al 31 dicembre 2021.

In ottemperanza all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127 della Legge n. 124/2017, **le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati: nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e/o consolidato ovvero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.**

La pubblicazione delle informazioni tramite quest'ultima modalità interessa anche **le associazioni, le fondazioni e le ONLUS** (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e le associazioni dei consumatori e/o utenti rappresentative a livello nazionale), **le cooperative sociali** che svolgono attività a favore di stranieri ma anche tutte **le altre imprese esercenti le attività di cui all'art. 2195 c.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari/minimi).**

L'articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021 ha disposto, nella sostanza, il differimento del termine per l'indicazione delle informazioni relative ai contributi e alle sovvenzioni pubbliche in nota integrativa o sul sito internet/portale digitale al 31 dicembre 2021.

In realtà, normativamente, si tratta di una moratoria nell'applicazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2021; fatta salva la previsione di un'ulteriore proroga, chi non adempie all'obbligo entro detto termine potrà essere assoggettato a sanzioni.

▪ **I VANTAGGI ECONOMICI (CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI) DA SEGNALARE**

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 125, nella Nota integrativa e/o sul sito Internet e/o portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a **"sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui [all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 (...)] e dai soggetti di cui [all'art. 2-bis, D.lgs. n. 33/2013]"**.

Va evidenziato che le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente.

Di conseguenza, come specificato nella nota congiunta CNDCEC-Assonime del 9 maggio 2019 è stato ribadito che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il “criterio di cassa”.

Per le eventuali erogazioni non in denaro, il “criterio di cassa” deve essere inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto.

Per tale motivo il vantaggio economico di natura non monetaria “(...) è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito” di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000.

Tale limite, come specificato dal Ministero del Lavoro (circolare 11 gennaio .2019 n. 2) deve essere inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non riferito alle singole erogazioni.

Pertanto, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia, devono essere “pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00”.

Per quanto precisato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta nota, l'obbligo di trasparenza prescinde:

- dalla forma (sovvenzione o altro beneficio);
- dalla circostanza che il vantaggio economico sia in denaro o in natura.

Così, per esempio, deve essere segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito.

Inoltre, detto obbligo, è escluso:

- per i vantaggi ricevuti aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni/contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni);
- che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento.

▪ **LA PUBBLICAZIONE SI RIFERISCE ALLE SOVVENZIONI EROGATE DA DETERMINATI SOGGETTI**

Il beneficio da pubblicare riguarda le sovvenzioni ricevute da tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, IACP, CCIAA e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del SSN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. n. 300/99.

Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.

L'obbligo in esame “non sussiste” per gli aiuti di Stato e/o aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies “la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti ... tiene luogo degli obblighi ... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis” ma attenzione soltanto a condizione che nella nota integrativa ovvero sul sito Internet e/o portale digitale sia dichiarata l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.

▪ **LE INFORMAZIONI DA FORNIRE**

In merito alle informazioni da riportare in Nota integrativa, nella citata circolare (n. 2/2019) è stato specificato che le stesse devono essere fornite “preferibilmente in forma schematica” e devono essere “di immediata comprensibilità per il pubblico”.

In particolare devono essere riportate le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.

Come sopra accennato, **i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa** adempiono all'obbligo di pubblicità e/o trasparenza pubblicando le predette informazioni, **entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.**

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo informativo in esame non può essere assolto con l'indicazione in nota integrativa ma richiede l'utilizzo del sito Internet/portale dell'associazione di categoria.

▪ **IL REGIME SANZIONATORIO**

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, “a partire dal 1° gennaio 2020”, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione: della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000; della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame. È richiesta l'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame”.

L'articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021 dispone che “per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022”.

Con riferimento alle erogazioni pubbliche percepite nel 2020, che dovevano essere indicate nella nota integrativa ai bilanci 2021 o, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, dovevano essere pubblicate sul sito Internet del soggetto percipiente o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, tale adempimento può essere eseguito entro il 31 dicembre 2021.

Per i soggetti che hanno già depositato il bilancio 2021 (la maggioranza visto che il termine per il deposito scadeva il 29 luglio 2021) e che non hanno provveduto ad indicare correttamente le erogazioni pubbliche ricevute, sarà necessario presentare una nuova pratica di deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale. Si ritiene quindi che il verbale del bilancio corretto vada approvato entro il 31 dicembre 2021 e il deposito del “nuovo bilancio” vada effettuato entro il 30 gennaio 2022.

Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, invece, sarà necessario indicare le informazioni richieste sul sito internet (del soggetto interessato alle erogazioni o dell'associazione di categoria di appartenenza) entro il 31 dicembre 2021.

Attenzione

Al solo fine di agevolare i clienti non dotati di un proprio sito web, indichiamo due enti che promuovono la predisposizione di una pagina destinata a tale adempimento (si veda sotto).



Rendicontazione delle erogazioni pubbliche – la scadenza del 31/12 è sempre più vicina

Care Colleghe, cari Colleghi,

entro il 31/12/2021 i soggetti che hanno percepito erogazioni pubbliche nel 2020 per un importo complessivo superiore ai 10.000 **devono pubblicare gli importi** e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti.

La proroga enunciata a giugno **terminerà a fine anno** e dal **01/01/2022** inizieranno i controlli e le sanzioni.

La **sanzione** in caso di inadempienza è pari all'**1%** della sovvenzione con un **minimo di 2.000 euro**; decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, se il soggetto interessato non provvede all'adempimento, allo stesso è richiesta l'integrale restituzione del beneficio.

Imprenditori individuali, società non tenute alla redazione della Nota integrativa ed enti non commerciali devono pubblicare i dati delle erogazioni ricevute sui propri siti Internet, oppure, in mancanza, sui portali digitali delle **associazioni di categoria**.

Per evitare che i clienti siano costretti a rivolgersi ad altri soggetti, l'**Ordine**, in collaborazione con OPEN Dot Com, propone una soluzione ad hoc che consente di generare per ogni richiedente, **tramite inserimento semplificato** (attività che si effettua in un paio di minuti) **delle informazioni necessarie, un indirizzo web** (esempio: Erogazionipubbliche.it/nome azienda) **e un sito essenziale**, composto da un'unica pagina, in cui sono riportate tutte le informazioni richieste dalla normativa.

Ad un costo di soli 30 euro annui anche questo adempimento **può essere gestito direttamente dallo Studio**. Per procedere clicca [qui](#).

Buongiorno,

è possibile ottenere il servizio a euro **25 iva inclusa alle imprese del nostro studio.**

Come indicato **il 31/12/2021 (salvo proroghe) scade** in maniera definitiva (a seguito di proroga) il termine annuale per pubblicare, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche (Legge 124/17), il **riepilogo delle somme relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nell'anno 2020**, qualora l'importo degli stessi superi la soglia di euro 10.000,00 (sono esclusi da tale obbligo coloro i quali redigano il bilancio "ordinario" e inseriscano tali informazioni all'interno della Nota Integrativa).

TosNet **ha messo a disposizione degli utenti che non abbiano un proprio sito** la piattaforma www.elencoerogazionipubbliche.it, fornendo uno spazio (pagina internet dedicata con indirizzo univoco) per pubblicare in autonomia tali dati e adeguarsi alla normativa.

L'attivazione è semplice:

1- ci si collega all'indirizzo www.elencoerogazionipubbliche.it

2- ci si registra

3- si paga a mezzo carta di credito (attivazione immediata) o bonifico bancario (attivazione al ricevimento dell'accredito)

4- si ricevono le credenziali di accesso a un'area riservata e si inseriscono autonomamente i dati relativi agli aiuti di stato ricevuti.

Per aderire

scrivere a convenzioneordine@elencoerogazionipubbliche.it

Per info

tel. 0574875100 o info@elencoerogazionipubbliche.it

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani